

RBALIA DI IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE

Il giorno 05 novembre 2024 presso la sede della società Farmavaldarno S.p.A., in Piazza della Fattoria n. 14/15 a Figline e Incisa Valdarno (FI), si sono incontrati

- la società **Farmavaldarno S.p.A.** (di seguito denominata anche "società" o "azienda") con sede in Figline e Incisa Valdarno (FI), Piazza della Fattoria n. 14/15, codice fiscale e partita iva 05374530482, nelle persone della direttrice generale Dott.ssa Maria Pia Filoni, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede della società rappresentata, assistita dal Rag. Lorenzo Gracci, consulente del lavoro da una parte

e

- **FILCAMS-CIGL** di Firenze rappresentata dalla Sig.ra Monica Biagiotti e la relativa RSA Sig.ra e Orietta Agnoletti;
- **UILTUCS-UIL** di Firenze rappresentata dal Sig. Giuseppe Franzone e le relative RSA Sig.ri Gianmarco Rabatti e Francesco Di Caterino;

di seguito denominati tutti, congiuntamente, anche come "sindacato"

premesso che

- le parti firmatarie del presente accordo intendono favorire la contrattazione aziendale avente contenuti economici volti al conseguimento di un incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione quale strumento utile per la crescita e la competitività della società nonché per accrescere il potere di acquisto dei lavoratori;
- le parti intendono quindi sottoscrivere un accordo per l'erogazione di un premio di risultato (di seguito, per brevità "PdR") regolamentato a livello aziendale, anche secondo quanto previsto dall'art. 56 del CCNL Assofarm - aziende municipalizzate applicato dalla società (cd. incentivo per la maggiore produttività), volto al conseguimento di un incremento di produttività, redditività, qualità ed efficienza dell'attività aziendale;
- è precipuo scopo della società premiare le azioni dei lavoratori i quali, con il loro apporto lavorativo, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui al punto a) delle premesse;
- al fine di accrescere il potere di acquisto dei lavoratori le parti intendono sottoscrivere un accordo per l'erogazione di un PdR che possa essere assoggettato alla tassazione agevolata di cui alla L. n. 208/2015 e successive modificazioni, nella misura prevista dall'art. 1, comma 63, della L. n. 197/2022, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge;

tutto ciò premesso si stipula il seguente accordo

Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché inscindibile, del presente accordo.

Art. 2 - Nel rispetto dei principi enunciati nelle premesse e di quelli previsti dall'art. 56 del CCNL Assofarm - aziende municipalizzate applicato dalla società, con il presente accordo le parti convengono di definire, per il triennio 2024-2026, la struttura del PdR secondo i criteri specificati nei successivi articoli.

Art. 3 - Nell'ottica di incentivare sia la collaborazione tra tutto il personale aziendale che favorire il lavoro di gruppo si conviene che il premio venga determinato a livello di risultati aziendali e non di singolo settore o farmacia.

Art. 4 - L'erogazione del PdR, nelle misure stabilite agli articoli successivi, è vincolata ai seguenti criteri:



- a) l'erogazione del PdR è subordinata al conseguimento di un utile di esercizio, dopo le imposte, da parte della società pari almeno ad € 25.000,00 (venticinquemila/00);
- b) sono destinatari del PdR i lavoratori dipendenti, sia con contratto a tempo indeterminato che con contratto a tempo determinato, nonché i lavoratori interinali, che oltre ad essere in forza al momento dell'erogazione del PdR, siano stati in forza almeno per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni nell'esercizio per il quale viene calcolato il premio medesimo;
- c) ai lavoratori con contratto a tempo parziale, il premio sarà ridotto applicando la percentuale derivante dal rapporto tra le ore settimanali previste dal contratto individuale e quelle previste dal CCNL per il tempo pieno. Il predetto calcolo verrà effettuato considerando l'orario contrattuale vigente nell'esercizio oggetto del premio. In caso di variazione di orario di lavoro nel corso del predetto esercizio la suddetta percentuale verrà opportunamente ponderata;
- d) il premio verrà corrisposto ai lavoratori proporzionalmente alla effettiva presenza in servizio; sono considerati quale presenza i seguenti istituti: ferie e recuperi, permessi retribuiti di cui all'art. 16, comma 6, del CCNL permessi sindacali e infortuni, astensione obbligatoria per congedo di maternità o di paternità, nonché i permessi garantiti dall'art. 33 della L. 104/1992;
- e) Ai fini dell'applicabilità della tassazione agevolata di cui alla L. n. 208/2015, nella misura prevista dall'art. 1, comma 63, della L. n. 197/2022, e secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 26 marzo 2016, le parti individuano quale congruo periodo per la verifica del raggiungimento degli obiettivi incrementali l'anno solare precedente rispetto a quello oggetto PdR. Pertanto:
- per l'esercizio 01/01/2024-31/12/2024 il congruo periodo di riferimento è quello intercorrente tra il 01/01/2023 e il 31/12/2023;
 - per l'esercizio 01/01/2025-31/12/2025 il congruo periodo di riferimento è quello intercorrente tra il 01/01/2024 e il 31/12/2024;
 - per l'esercizio 01/01/2026-31/12/2026 il congruo periodo di riferimento è quello intercorrente tra il 01/01/2025 e il 31/12/2025.

Art. 5 – L'importo del PdR massimo erogabile, sarà pari a € 15.000 (quindicimila/00).

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO BASE PER OGNI LIVELLO

Il PdR verrà ripartito tra i dipendenti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4, applicando i seguenti parametri di riproporzionamento

LIVELLO	PARAMETRO LIVELLO
1Q	124,02
1S	119,55
1C	114,28
1 > 12 anni	106,16
1 > 2 anni	104,74
1	100
2	88,73
3	84,23
4	78,32
5	72,14
6	67,37

[Handwritten signatures and initials]

L'importo base del premio per dipendente, si ottiene:

$$\frac{\text{Importo Premio Totale Aziendale X Parametro Livello X Percentuale Part-Time x (ore di presenza/ore lavorabili)}}{\text{Somma Parametri Dipendenti}}$$

Le ore di presenza saranno computate secondo i criteri previsti dall'art. 4) lettera d) del presente accordo.

L'importo del premio da erogare si ottiene moltiplicando l'importo base per il coefficiente ottenuto dalla somma degli indici di seguito indicati secondo la seguente formula:

Importo Premio Dipendente = Importo Base x Somma Indici di produttività.

Art. 6 – L'importo effettivo del PdR sarà determinato dai seguenti indici che verranno applicati a tutte le farmacie e attività della società nel loro complesso:

- a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni meno costi della produzione per materie prime: il presente indice incide sulla quantificazione del PdR nella misura massima del 15% dell'importo stabilito all'art. 5 secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

Valore del parametro inferiore o pari a quello dell'esercizio precedente	0%
Incremento del valore del parametro compreso tra lo 0,01 e lo 0,3% rispetto all'esercizio precedente	5%
Incremento del valore del parametro compreso tra lo 0,31 e lo 0,49% rispetto all'esercizio precedente	10%
Incremento del valore del parametro pari o superiore allo 0,5% rispetto all'esercizio precedente	15%

Il valore del presente parametro sarà calcolato come differenza tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del conto economico dello schema di bilancio CEE) e i costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (voce B6 del conto economico dello schema di bilancio CEE).

- b) Fatturato: il presente indice incide sulla quantificazione del PdR nella misura massima del 85% dell'importo stabilito all'art. 5 secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

Decremento del fatturato o incremento fino allo 0,99% rispetto all'esercizio precedente	0%
Incremento del fatturato compreso tra l'1,00% e il 2,99% rispetto all'esercizio precedente	28%
Incremento del fatturato compreso tra lo 3,00% e il 4,99% rispetto all'esercizio precedente	52%
Incremento del fatturato superiore al 5,00% rispetto all'esercizio precedente	85%

Le parti concordano di incontrarsi entro il 31 marzo di ogni anno per la conferma, modifica o sostituzione dei parametri di cui al presente articolo, nonché per l'eventuale revisione dell'importo massimo erogabile a titolo di PdR, di cui all'art. 5 del presente accordo.

Art. 8 – Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio verrà data comunicazione ai dipendenti del valore del PdR individuale maturato, che verrà liquidato nella prima busta paga utile dopo la predetta comunicazione.

Art. 9 – Il PdR non ha rilevanza al fine del computo del trattamento di fine rapporto né su alcun istituto contrattuale o legale diretto o indiretto, in quanto di tali aspetti è stato tenuto conto in fase di determinazione del PdR stesso.

Art. 10 - Ai dipendenti che nell'anno precedente a quello di erogazione del PdR hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 80.000, viene riconosciuta la possibilità di convertire, il PdR, in tutto o in parte, e comunque entro un limite massimo di euro 3.000, in beni e servizi di *welfare aziendale* previsti dall'art. 51 comma 2 e dall'ultimo periodo del comma 3, Dpr n. 917/1986 (TUIR), ai sensi dell'art. 1, comma 184, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e successive modificazioni e integrazioni, del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, e alle condizioni previste dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016 e 5/E del 29 marzo 2018, fatti salvi ulteriori atti normativi e/o di prassi intervenuti, o che interverranno, tempo per tempo.

A tal fine la società garantirà l'erogazione del PdR in welfare tramite l'erogazione di buoni benzina o buoni spesa. La società si impegnerà inoltre a mettere a disposizione dei lavoratori una piattaforma informatica per la fruizione del welfare, anche tramite convenzione con quelle già esistenti, al fine di consentire l'accesso alla più elevata quantità di beni e servizi secondo quanto concesso dalle norme vigenti, a condizione che ne facciano richiesta almeno quindici dipendenti.

Il dipendente ha facoltà di optare per l'erogazione dell'intero importo del PdR attribuito sotto forma di welfare aziendale come sopra specificato, restando esclusa la facoltà di destinazione parziale, dandone comunicazione scritta alla società entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di formale comunicazione dell'ammontare del PdR spettante.

L'ammontare del PdR dei lavoratori che opereranno per l'erogazione in welfare in buoni benzina o buoni spesa sarà incrementato di un importo, definito "bonus welfare", pari calcolato come segue:

PdR * 31,11%

L'ammontare del PdR dei lavoratori che opereranno per l'erogazione in welfare tramite piattaforma informatica sarà incrementato di un importo, definito "bonus welfare", pari calcolato come segue:

PdR * 31,11% - (Pdr * percentuale relativa al costo di gestione della piattaforma informatica)

Il credito di cui sopra dovrà essere utilizzato entro la data del 10 dicembre dell'anno di erogazione. Se a tale data il credito non risultasse completamente fruito, il residuo verrà liquidato nella busta paga di dicembre al netto del "bonus welfare" calcolato sul residuo medesimo.

Per Farmavaldarno S.p.A.

Maria Pia Filoni



Per Filcams CIGL

Monica Biagiotti

Orietta Agnoletti

Per Viltucs Un

Giuseppe Franzone

Gianmarco Rabatti

Francesco Di Caterino

